

La Consulenza Tecnica d'Ufficio e le spese anticipate da chi agisce in giudizio croce e delizia dei tempi che cambiano.

Recentemente è capitato in un procedimento giudiziario per l'accertamento del danno subito da un pedone a seguito di un incidente stradale, che l'attore (la parte che ha agito in giudizio) si è vista addebitare da parte del Giudice, seppure in via provvisoria e anticipata, l'intero ammontare delle spese della C.T.U. (Consulenza Tecnica d'Ufficio)

La vicenda ci ha lasciato perplessi considerato che la copiosa giurisprudenza prevede quanto meno che le spese della C.T.U. sono divise in pari misura tra le parti del procedimento, anche se all'esito finale dovrebbero essere assegnate a colui che risulta essere "soccumbente" nel giudizio, e tuttavia anche la soccombenza si può prestare a diverse valutazioni da parte del Giudice in considerazione della condotta delle parti.

Alla focosa e appassionata richiesta del difensore formulata al giudice di applicare questa prassi certamente più equa, egli ha risposto sinteticamente che all'esito della C.T.U. se favorevole le spese saranno a carico del convenuto, in questo caso del soggetto economicamente più forte.

Eppure, secondo il costante e consolidato orientamento della Cassazione il mandato conferito al consulente tecnico d'ufficio ha natura "neutrale".

Infatti la Consulenza Tecnica d'Ufficio, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122).

Così si legge nelle numerose sentenze rese dalla Cassazione su questo tema : *“che, poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettategli”*.

Invece imputare le spese della C.T.U. all'Attore il quale agisce per fare valere un diritto, ed è già onerato del pagamento di un contributo unificato, oramai rilevante, e del compenso al suo perito di parte, appare quanto mai ingiusto oltre che contrario alle numerosissime sentenze di merito e di legittimità che prevedono un obbligo solidale tra le parti.

Ancor più quando ciò accade per fare valere diritti della persona garantiti a livello Costituzionale e nei confronti di Soggetti pubblici e privati che hanno una forza economica notevolmente superiore rispetto a Coloro che rivendicano la tutela di valori primari.

Non vorremmo che questa pessima prassi, come già accade a fronte della richiesta di copiosi contributi unificati, finisca per convincere le persone che è meglio rinunciare ad agire in giudizio che anticipare il costo di perizie costose di cui non si sa neanche se si riuscirà a recuperare gli importi.

Avv. Mariacristina Tabano